



COMUNE DI AFRICO CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
16 APR 2020
Prot. N. 3132

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

g *AK*

Reggio Calabria, data del protocollo

AL SIG. SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
REGGIO CALABRIA

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSARI
STRAORDINARI E PREFETTIZI

LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 11 aprile 2020.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti l'oggetto, per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 in data 11 aprile 2020 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*".

Le disposizioni del nuovo D.P.C.M. ai sensi dell'art. 8, "*producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 maggio 2020*". Contestualmente, cessano di avere effetto i precedenti D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.

Si segnala che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali.

L'art. 1 del D.P.C.M. conferma, con talune integrazioni, le misure di cui alle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti governativi, il cui termine finale di efficacia era stato in origine fissato al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all'emergenza epidemiologica in atto.

Prefettura Reggio Calabria - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0038561 del 15/04/2020



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcune delle suindicate misure, che interessano direttamente anche il territorio di questa provincia.

Al riguardo, si evidenzia che, l'art. 1, comma 1, lettera z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 del decreto stesso, ricomprendendo, nel novero delle attività attualmente consentite, anche il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Si segnala, inoltre, il disposto di cui alla lettera ff) del citato art. 1, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque modularne l'erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

L'art. 2 del decreto ribadisce la sospensione di tutte le attività produttive, industriali o commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.

In merito, si sottolinea che, per effetto del citato art. 2, è stato ampliato il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate dal comma 7 del medesimo articolo.

Si evidenzia, altresì, che è stato innovato il regime normativo cui erano assoggettate le attività dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, attesa l'introduzione dell'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, in luogo del precedente meccanismo dell'autorizzazione.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dal comma 3 del medesimo art. 2, il quale dispone che il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Si segnala, in relazione alle comunicazioni già pervenute a questa Prefettura, che le stesse non devono essere rinnovate.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Tra le novità di maggiore rilievo si mette in evidenza un nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto, introdotto dall'art. 2 comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture.

L'art. 4 rimodula e precisa le misure concernenti l'ingresso in Italia già contemplate nell'ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 28 marzo 2020, rispetto alle quali, nel successivo art. 5, vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata.

L'art. 7, senza soluzione di continuità con i precedenti D.P.C.M., ribadisce l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Le SS.LL. vorranno provvedere a rendere note nei rispettivi territori le misure previste dal D.P.C.M., vigilando sulla loro attuazione ed assicurando - ove necessario - gli interventi di polizia amministrativa.

Le SS.LL. vorranno altresì fornire ogni notizia di rilievo nel quadro dell'emergenza epidemiologica, assicurando fin d'ora il massimo supporto di quest'Ufficio.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi, ulteriore chiarimento.

Il Prefetto
(Mariani)